

CONVENZIONE

TRA

L'Università Telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12, C.F.92040460625, di seguito denominata "UNIVERSITA'", rappresentata dal Dr Giovanni Felino Locatelli nato a Desio (MI) il 31/10/1938 C. F. LCT GNN 38R 31D 286M domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento (di seguito denominata " Università").

E

Il/la OFi Cosenza rappresentata nella persona del Presidente Giuseppe Celestino nato a Rogliano (cs) il 16/01/1977 domiciliato per la carica a Presidente, Via A. Scopelliti - Cosenza 87100 (di seguito denominata "Ente" e/o OFi Cosenza ").
Di seguito denominate "parti"

Premesso

- l'UNIVERSITA' ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con le altre Istituzioni;
- l'UNIVERSITÀ svolge, per la realizzazione dei propri obiettivi, attività di ricerca scientifica e didattica, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'UNIVERSITA' per le attività di Terza Missione avvia programmi di sviluppo locale e nazionale con gli enti e le associazioni territoriali e nazionali, con i ministeri; stipula accordi di collaborazione con le imprese, per portare sul mercato i prodotti della ricerca attraverso azioni di trasferimento tecnologico; supporta la nascita di eventuali spin off e start up; apre ai cittadini le porte dell' Ateneo, coinvolgendoli in attività culturali e di educazione scientifica;
- l'UNIVERSITA' svolge attività didattica e di formazione erogando formazione di I, II livello e post-laurea, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, sono validi a tutti gli effetti di legge;
- l' UNIVERSITA' ha attivato i seguenti corsi di studio:

- ✓ **Laurea Magistrale in Psicologia comportamentale e cognitiva applicata - classe LM/51;**
- ✓ **Laurea Magistrale in Economia Aziendale - classe LM/77;**
- ✓ **Laurea Magistrale in Scienze Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie – classe LM-47;**
- ✓ **Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo Unico - classe LMG/01;**
- ✓ **Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24;**
- ✓ **Laurea Triennale in Scienze dell'educazione L-19;**
- ✓ **Laurea Triennale corso interclasse in Diritto ed economia delle Imprese- L-14/L-18;**
- ✓ **Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie dei Trasporti- classe L-28**
- ✓ **Laurea Triennale in Ingegneria Informatica L-8.**



- L'Ente si occupa di garantire un'attività di qualità dei professionisti iscritti anche attraverso la formazione
- Nella comune convinzione che Università, Ricerca e Innovazione costituiscano una priorità per il futuro del Paese, l'Università e l'ente OFi Cosenza nell'ambito di una proficua collaborazione, intendono avviare azioni strategiche per il rafforzamento del rapporto tra il mondo accademico e il mondo delle attività produttive con il reciproco obiettivo di migliorare e potenziare il sistema di *placement* e arricchire il sistema di orientamento in ingresso e in uscita del sistema universitario, fornendo una migliore conoscenza del funzionamento del mercato del lavoro e rendendo gli studenti più consapevoli delle proprie scelte.
- l'UNIVERSITA' e il/la OFi Cosenza intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva;
- Il/la OFi Cosenza è intenzionato ad offrire ai propri iscritti ed associati la possibilità di formare i soci permettendo loro di completare il percorso di studi conseguendo la laurea in uno dei corsi erogati dall'Università e/o frequentando i Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale e Master Universitari di I e II livello organizzati dall'Università.
- Le parti potranno collaborare nell'organizzazione, nella progettazione e nell'implementazione di Corsi di Alta Formazione e Master Universitari di I e II livello su specifiche loro esigenze, che saranno di volta in volta oggetto di appositi accordi contrattuali.
- Il/la OFi Cosenza intende favorire le iniziative di *placement* dell'Università quali stage e/o tirocini per i nostri laureandi/laureati del corso di laurea erogati dall'università nonché la partecipazione alle iniziative rivolte ai laureati.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Il/la OFi Cosenza e l'UNIVERSITA' si impegnano a collaborare per la formazione e l'aggiornamento professionale nonché per l'organizzazione di progetti di stage o tirocini, progetti di ricerca su argomenti di interesse comune. Sarà, inoltre, possibile collaborare nell'organizzazione di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Seminari e Convegni.

Art. 3

I dipendenti e /o gli associati (tesserati da almeno un anno dalla data di immatricolazione), potranno usufruire della riduzione dell'importo delle tasse universitarie annuali pari a 500,00 euro, per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale attivi.

Per richiedere l'agevolazione economica è necessario che i dipendenti e/o associati presentino all'atto dell'immatricolazione idonea attestazione di servizio e/o tesserino di iscrizione all'ente e/o attestazione dell'ente del tesseramento.



Articolo 4

Il/la OFi Cosenza e l'UNIVERSITA' potranno concordare percorsi formativi in caso di specifiche esigenze delle parti. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività didattiche del percorso è riservato all'Università che curerà il progetto scientifico didattico. I relativi costi saranno oggetto di apposita pattuizione.

Articolo 5

Il/la OFi Cosenza e l'UNIVERSITA' si impegnano a collaborare per l'organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni su argomenti di comune interesse.

Articolo 6

Il/la OFi Cosenza e l'Università si impegnano a promuovere e pubblicizzare in qualsiasi forma la presente Convenzione e le relative attività didattiche e formative attivate dall'UNIVERSITA', presso i propri uffici e nella propria sede, anche solo per via telematica.

Articolo 7

Per lo svolgimento delle attività del presente contratto e per tutta la sua durata, l'Università e il/la OFi Cosenza si concedono reciprocamente la possibilità di utilizzare, in via non esclusiva, i marchi e i segni distintivi di rispettiva proprietà esclusivamente in funzione dell'attività di orientamento ed in conformità alle relative disposizioni, con l'obbligo di non arrecare alcun danno di immagine e/o economico all'Università e al OFi Cosenza.

Ogni forma di pubblicità deve essere autorizzata da entrambe le parti, pertanto la Società che utilizza una pubblicità diversa o non autorizzata dall'Università incorrerà nella risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c..

Articolo 8

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità, previa conferma degli Organi Governativi, di rinnovo espresso di anno in anno, salvo disdetta prodotta da una delle Parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Articolo 9

Le "Parti" espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo al presente contratto, sia mantenuta in regime di confidenzialità.

Ai fini del presente contratto, per informazione confidenziale s'intende qualsiasi informazione rivelata o consegnata tra le "Parti", in relazione al contratto.

Articolo 10

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni operative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.



Articolo 11

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 (GDPR), della Normativa Privacy Nazionale, nonché dei successivi provvedimenti in materia, le Parti tratteranno i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto del presente accordo, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del GDPR.

Le Parti dichiarano di essere compliant rispetto alla Normativa privacy vigente e garantiscono di aver messo in atto Misure Tecniche ed Organizzative adeguate al livello di rischio e idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal GDPR e la tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, nella qualità di responsabili esterni al trattamento ex art. 28, potranno avvalersi di ulteriori Responsabili ("Sub-Responsabili") per l'esecuzione delle specifiche attività di trattamento oggetto del presente contratto, solo con l'ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte del Titolare e nei limiti precisati all'interno dell'Accordo di Nomina.

Articolo 12

Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Qualora una o più delle clausole contenute nel presente contratto sia annullata o venga dichiarata nulla inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimarrà intatta.

Articolo 13

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente Contratto, non risolte bonariamente dalle "Parti", saranno devolute alla cognizione e competenza del Foro di Benevento.

Benevento, 09/11/2023

Per l'Università Telematica

"Giustino Fortunato"

Firma




Per OFi Cosenza


ORDINE della PROFESSIONE SANITARIA di FISIOTERAPISTA
della PROVINCIA di COSENZA
C.F.: 98139770782
Firma 